

N. 1247-ter

## DISEGNO DI LEGGE

**derivante dallo stralcio – deliberato dall’Assemblea il 18 giugno 1998 –  
degli articoli 40 e 41 del**

### **DISEGNO DI LEGGE N. 1247**

*«Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati  
ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio»*

**presentato dal Ministro di grazia e giustizia**

**Comunicato alla Presidenza l’11 settembre 1996**

---

**Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374**

---

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374)*

1. L'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Articolo 9. - *(Decadenza, dispensa e revoca)*. - 1. I magistrati onorari che esercitano funzioni di giudice di pace decadono dall'ufficio quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammessi alle funzioni giudiziarie o per dimissioni volontarie o quando sopravviene una causa di incompatibilità.

2. I magistrati onorari che esercitano le funzioni di giudice di pace sono dispensati, su loro domanda o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.

3. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace incorre nella revoca se non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto.

4. Nei casi indicati dai commi 2 e 3, il presidente della corte di appello propone al consiglio giudiziario, integrato ai sensi del decreto del Presidente Repubblica 28 agosto 1992, n. 404, la dispensa o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, invita il Consiglio superiore della magistratura a provvedere sulla revoca o sulla dispensa. Il provvedimento è adottato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura».

## Art. 2.

*(Modifica dell'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374)*

1. L'articolo 10 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Articolo 10. - *(Doveri del giudice di pace)*. - 1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari. Ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti».

